



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 30/07/2024

FATTO

Il ricorrente, con riferimento a un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione stipulato il 05/09/2016 - rimborsato anticipatamente nel 2020 in corrispondenza della rata n. 48 di complessive 120 - insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro per vedere accolta la richiesta di rimborso di oneri versati e non goduti per €840,00, oltre interessi dall'estinzione e la generica restituzione delle quote non dovute o eventualmente versate in fase successiva all'estinzione.

L'intermediario resistente sostiene che la richiesta deve essere rigettata per tre ordini di motivi. (i) la sentenza Unicredit Bank Austria è pervenuta a conclusioni opposte rispetto alla Lexitor con riguardo ai costi oggetto di rimborso; (ii) i principi civilistici sanciscono il divieto dell'indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa, considerato anche il D.L. n. 104/2023 laddove chiarisce l'intento del legislatore di evitare che l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB nel senso indicato dalla sentenza Lexitor possa consentire al consumatore di ottenere un indebito arricchimento, conseguendo il pagamento di importi che non gli spetterebbero in quanto privi di giustificazione causale; (iii) l'art. 6-bis del DPR 180/50 distingue fra oneri rimborsabili e non rimborsabili.

Nel merito del ricorso, l'intermediario afferma che essendo il contratto di finanziamento



sottoscritto nel 2016, al cliente spetta il rimborso dei soli costi non maturati già restituiti in sede di conteggio estintivo.

Le spese di istruttoria non sono rimborsabili perché fanno riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale l'intermediario accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa, generando spese di natura non ricorrente a carico del cliente, relative a costi amministrativi sostenuti dall'intermediario per attività effettivamente rese e già eseguite. Anche le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso pro quota in quanto dovute all'intermediario a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende. Le commissioni di gestione a carico del cliente sono legate alla durata del contratto e quindi aventi natura ricorrente: in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata.

L'intermediario ritiene quindi di aver assolto a tutte le condizioni considerate indispensabili dall'Arbitro ai fini dell'opponibilità del criterio di rimborso adottato.

Con memoria di replica, parte ricorrente menziona la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022- che ha riconosciuto alla sentenza Lexitor il rango di norma primaria nell'ordinamento italiano in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

DIRITTO

La domanda attiene al riconoscimento del diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali calcolati secondo il criterio *pro-rata temporis*.

Poiché il contratto è stato stipulato nel 2016, ad esso si continuava ad applicare l'articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie ad esso collegate vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. L'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni *bis*), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125-*sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

Come è ormai ampiamente noto, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sopra richiamata disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato (Par. 9.5) che la sentenza c.d. Lexitor ha ispirato un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., a tale differenza non potesse ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*,



non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato (Par 12.4) che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, è stato chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Per quanto sopra rilevato l'ammontare da riconoscere al ricorrente nella fattispecie in esame è quella di cui al seguente prospetto di calcolo elaborato sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,25%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	39,07%							
Commissioni di attivazione				1.050,00 €	Up front	Curva degli interessi	410,24 €		410,24 €
Spese di istruttoria pratica				350,00 €	Up front	Curva degli interessi	136,75 €		136,75 €
Commissione di gestione				193,20 €	Recurring	Pro rata temporis	115,92 €	115,92 €	0,00 €
Totale									546,99 €

Infine, il ricorrente richiede genericamente, senza alcuna evidenza probatoria, il rimborso delle quote indebitamente trattenute dall'intermediario, il quale, nel riscontro al reclamo, ha chiarito la loro assenza.

Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto al rimborso degli importi di cui alla tabella sopra riportata, per un totale di €546,99 oltre interessi legali dalla data del reclamo.



PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 546,99, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI